

Bruxelles, 8 novembre 2021
(OR. en)

13628/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0357 (NLE)**

**FISC 186
ECOFIN 1062**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 novembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 681 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 per quanto riguarda la durata e l'ambito di applicazione della deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 681 final.

All.: COM(2021) 681 final



Bruxelles, 5.11.2021
COM(2021) 681 final

2021/0357 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 per quanto riguarda la durata e l'ambito di applicazione della deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (in appresso "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA per poter continuare a imporre la fatturazione elettronica obbligatoria. La deroga vigente scade il 31 dicembre 2021. La richiesta prevedeva inoltre di estendere l'ambito di applicazione della misura di deroga in vigore, concessa mediante decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio², al fine di includere i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA. Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 10 settembre 2021 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 13 settembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 la Repubblica italiana ha introdotto un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria (*Sistema di Interscambio*, SdI), anche a norma della raccomandazione del Consiglio, dell'11 luglio 2017, sul programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 dell'Italia³.

L'Italia sostiene che la misura, intesa a lottare contro la frode e l'evasione fiscali, a semplificare il rispetto dell'obbligo tributario, a rendere più efficiente la riscossione fiscale e ad ammodernare la produzione italiana, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese, abbia pienamente conseguito gli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda la lotta contro la frode e l'evasione dell'IVA, la misura ha potenziato le capacità dell'amministrazione fiscale, riducendo il tempo necessario per individuare la frode e l'evasione dell'IVA e reagire a esse e migliorando le possibilità di effettuare analisi dei rischi. La misura si è inoltre dimostrata efficace preventivamente, in quanto ha esercitato un effetto deterrente sui comportamenti dei contribuenti dediti all'evasione e alla frode.

Sebbene non sia possibile quantificare con precisione la parte di recuperi direttamente riconducibile all'attuazione della fatturazione elettronica, l'Italia ha comunicato alcune stime. Secondo tali stime, due miliardi di EUR sarebbero direttamente riconducibili al miglioramento del rispetto dell'obbligo dell'IVA in seguito all'introduzione della misura in questione, mentre circa 580 milioni di EUR di entrate supplementari nella riscossione di imposte dirette potrebbero essere attribuiti indirettamente alla misura. Per quanto riguarda il controllo e l'applicazione, nel 2019 l'azione intesa a identificare e sopprimere i crediti IVA falsi ha consentito di recuperare 945 milioni di EUR. Inoltre, l'uso dei dati della fatturazione elettronica per l'intero 2019 si è altresì rivelato essenziale per individuare i soggetti passivi

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14.

³ GU C 261 del 9.8.2017, pag. 46.

che non soddisfano i requisiti di "*esportatore abituale*" (oltre 1,3 miliardi di EUR di massimali falsi dichiarati). Sono attualmente in corso altri processi basati sul controllo incrociato dei dati della fatturazione elettronica con le fonti di informazione antifrode transfrontaliere, compresa la rete antifrode europea EUROFISC. È stato altresì possibile identificare le imprese coinvolte in meccanismi di frode intraunionale messi in atto fra gli ultimi mesi del 2019 e il 2020, sulla base di flussi di fatturazione per operazioni inesistenti per un importo di circa un miliardo di EUR.

Per quanto riguarda la semplificazione del rispetto dell'obbligo tributario, l'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria ha consentito alle autorità fiscali di mettere a disposizione dei contribuenti registri di acquisto e vendita precompilati, il prospetto della liquidazione periodica dell'IVA, le dichiarazioni annuali dell'IVA precompilate e i moduli di pagamento precompilati, comprese le imposte da versare, da compensare o da chiedere in rimborso, con priorità agli utilizzatori della fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica ha consentito di sopprimere diversi obblighi, quali la comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali, la compilazione delle dichiarazioni Intrastat sugli acquisti, l'obbligo di fornire i dettagli dei contratti sottoscritti da società di leasing, noleggio e affitto nonché l'obbligo di comunicare le operazioni relative alle cessioni di beni dalla Repubblica di San Marino all'Italia.

Secondo l'Italia, l'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria ha generato altri benefici, in quanto ha semplificato il processo di fatturazione, sia per gli emittenti, sia per i destinatari, e ha permesso di sviluppare servizi correlati che rendono possibile monitorare la prestazione delle imprese in tempo reale, compresa per esempio la gestione del flusso di cassa. Nel contesto della pandemia di COVID-19 i dati derivati dalla fatturazione elettronica obbligatoria hanno inoltre dimostrato di essere di notevole ausilio per analizzare i cambiamenti dell'economia associati alla crisi sanitaria e per adottare le misure di sostegno più adatte.

La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 si applica fino al 31 dicembre 2021 e per tale motivo l'Italia ha chiesto di continuare ad applicare la deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA per poter continuare a imporre la fatturazione elettronica obbligatoria.

La richiesta prevede inoltre di estendere l'ambito di applicazione della misura ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA. L'Italia ritiene che tale estensione potenzierà la lotta alla frode e all'evasione dell'IVA, in quanto fornirà alle autorità tributarie un quadro completo delle operazioni effettuate da tutti i contribuenti. Le autorità fiscali saranno inoltre in grado di monitorare che il volume d'affari dei soggetti passivi che si avvalgono della suddetta franchigia resti inferiore alla soglia, consentendo loro di lottare contro l'evasione connessa all'accesso e alla permanenza in tale regime di contribuenti che infrangono in termini sostanziali le condizioni e i requisiti stabiliti dalla legge.

Secondo l'Italia, l'estensione richiesta dell'ambito di applicazione della misura non dovrebbe comportare un onere amministrativo significativo per tali soggetti passivi. Oltre il 10 % dei contribuenti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA emettono già le fatture attraverso lo SdI. L'Agenzia delle entrate ha inoltre messo gratuitamente a disposizione di tutti gli operatori IVA diverse soluzioni per preparare e trasferire le fatture elettroniche. Fra queste si annoverano un pacchetto di programmi che possono essere installati su un computer destinati a preparare i documenti di fatturazione elettronica anche in assenza di connessione internet e a trasferirli caricandoli semplicemente nonché un'applicazione che può essere installata su tutti i dispositivi mobili per preparare e trasferire le fatture elettroniche. L'Agenzia delle entrate ha inoltre messo gratuitamente a

disposizione un servizio di archiviazione digitale che consente di archiviare i documenti di fatturazione garantendo la conformità con i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità dei documenti per 15 anni.

Le PMI trarrebbero vantaggio dalla soppressione dei costi di stampa e archiviazione delle fatture, dalla riduzione del rischio di commettere errori nella preparazione delle fatture e dall'accesso a diversi servizi online erogati dall'Agenzia delle entrate, che consentono ai contribuenti di sfruttare i dati di fatturazione per analizzare le prestazioni della loro impresa.

Tenuto conto dell'ampio ambito di applicazione della deroga e della sua estensione ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA, è importante garantire il seguito necessario a tale misura, in particolare il suo impatto sulla lotta contro la frode e l'evasione dell'IVA nonché sui soggetti passivi, con un'attenzione particolare per le PMI. Qualora desiderasse prorogare la misura di deroga, l'Italia dovrà allegare alla richiesta di proroga una relazione sul funzionamento della misura. Tale relazione dovrebbe contenere la valutazione della misura relativamente alla sua efficacia nella lotta contro la frode e l'evasione dell'IVA nonché nella semplificazione della riscossione dell'imposta. La relazione dovrebbe altresì includere una valutazione della misura con riguardo ai soggetti passivi, in particolare le PMI, illustrando dettagliatamente l'eventuale aumento degli oneri amministrativi e dei costi di conformità.

Si propone di prorogare l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2024.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 218 della direttiva IVA stabilisce l'equivalenza fra le fatture cartacee ed elettroniche, disponendo che gli Stati membri accettino come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico. Ai sensi dell'articolo 232 della direttiva IVA, il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. L'obbligo di fatturazione elettronica attuato dall'Italia deroga effettivamente a tali due disposizioni.

La deroga può essere autorizzata in base all'articolo 395 della direttiva IVA al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Considerato che, in base agli elementi comunicati dall'Italia, la misura di deroga ha contribuito a lottare contro l'evasione e l'elusione fiscali nonché a semplificare la riscossione dell'imposta, la deroga è coerente le vigenti disposizioni in materia.

La deroga concernente la fatturazione elettronica obbligatoria è inoltre in linea con la raccomandazione del Consiglio⁴ sul programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia, nella quale si raccomanda che l'Italia adotti provvedimenti nel 2017 e nel 2018 fra l'altro al fine di ampliare l'uso obbligatorio dei sistemi elettronici di fatturazione e di pagamento.

Infine, nel 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "*Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa*".⁵ Una delle azioni previste in tale piano d'azione è la presentazione da parte della Commissione di una proposta legislativa intesa ad ammodernare gli obblighi di dichiarazione dell'IVA. In tale contesto sarà esaminata l'esigenza di ampliare ulteriormente la fatturazione elettronica. La misura di deroga è pertanto allineata agli obiettivi perseguiti con il piano d'azione della Commissione. Uno degli obiettivi della futura proposta della Commissione sarà di razionalizzare i meccanismi di dichiarazione esistenti e futuri per le operazioni nazionali, compreso quello autorizzato dalla presente misura di deroga.

⁴ GU C 261 del 9.8.2017, pag. 46.

⁵ https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2020-07/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Tenuto conto della disposizione della direttiva IVA sulla quale si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

L'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria non ha dato luogo a problemi particolari. Secondo le informazioni comunicate dall'Italia, ha contribuito a realizzare gli obiettivi perseguiti relativamente alla lotta contro la frode e l'evasione dell'IVA, semplificando nel contempo la riscossione dell'imposta.

La richiesta presentata dall'Italia prevede di estendere l'ambito di applicazione ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le PMI. L'Italia ha adottato diverse misure intese ad agevolare l'adattamento di tali soggetti passivi alla fatturazione elettronica obbligatoria. L'Agenzia delle entrate ha messo gratuitamente a disposizione diverse soluzioni, quali un pacchetto di programmi destinati a essere installati su computer e un'applicazione per i dispositivi mobili, che consentono ai contribuenti di preparare e trasferire agevolmente le fatture elettroniche. Tali misure sgraveranno le imprese dagli attuali costi di emissione e trattamento delle fatture, come i costi di stampa e archiviazione, riducendo nel contempo le possibilità di errore.

La fatturazione elettronica obbligatoria ha inoltre consentito all'Agenzia delle entrate di erogare diversi servizi in linea ai contribuenti. Va osservato che oltre il 10 % dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le PMI ha già optato volontariamente per la fatturazione elettronica. Diversi obblighi di dichiarazione potrebbero inoltre essere eliminati con l'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria.

L'estensione richiesta dell'ambito di applicazione della misura rafforzerebbe inoltre la lotta contro la frode e l'evasione dell'IVA, in quanto le autorità italiane disporrebbero di un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi. Essa consentirebbe loro inoltre di individuare i contribuenti che violano in termini sostanziali le condizioni e i requisiti di legge per l'applicazione della predetta franchigia per le PMI.

La deroga è altresì limitata nel tempo e, qualora desiderasse prorogare la misura di deroga, l'Italia dovrà presentare una relazione sul funzionamento e l'efficacia della misura, in particolare sull'impatto sulle PMI.

La misura speciale è pertanto proporzionata alla finalità perseguita, ossia lottare contro l'evasione fiscale e semplificare la riscossione dell'imposta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile solo con l'autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della

Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazione d'impatto

L'Italia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano ad altri operatori o a consumatori finali, estendendo l'ambito di applicazione della misura ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese. Anche le fatture semplificate, i documenti emessi ai sensi dell'articolo 219 della direttiva IVA e le fatture relative a operazioni esentate dovrebbero rientrare nella fatturazione elettronica obbligatoria. I soggetti passivi non stabiliti possono optare per la trasmissione delle loro fatture attraverso lo SdI.

I soggetti passivi hanno già adeguato i loro sistemi per conformarsi ai requisiti della fatturazione elettronica obbligatoria. La mancata estensione dell'autorizzazione significherebbe che i costi sostenuti per tale adattamento costituirebbero costi irrecuperabili per i soggetti passivi, che dovrebbero probabilmente sostenere costi supplementari connessi all'adattamento a un nuovo sistema di dichiarazione che potrebbe essere attuato per sostituire la fatturazione elettronica obbligatoria.

Secondo l'Italia la fatturazione elettronica ha prodotto risultati concreti nella lotta contro la frode fiscale grazie a maggiore completezza, tempestività e tracciabilità delle informazioni. La misura si è inoltre dimostrata efficace preventivamente, come deterrente dei comportamenti dei contribuenti dediti all'evasione e alla frode. La trasmissione delle fatture attraverso lo SdI ha fornito all'Agenzia delle entrate un accesso tempestivo e automatizzato a tutte le informazioni contenute nelle fatture, pertinenti a fini fiscali. L'estensione della misura ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le PMI potenzierà tale possibilità. Di conseguenza le autorità fiscali possono effettuare controlli tempestivi e automatizzati sulla coerenza fra l'IVA dichiarata e l'IVA versata.

Secondo le stime comunicate dall'Italia l'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria ha migliorato il rispetto degli obblighi IVA di circa due miliardi di EUR. Essa ha inoltre consentito di incamerare 580 milioni di EUR supplementari indirettamente legati a entrate aggiuntive ottenute mediante la riscossione delle imposte dirette. Nel 2019 sono stati recuperati ulteriori 945 milioni di EUR mediante azioni intese a identificare e bloccare crediti IVA falsi. L'uso dei dati della fatturazione elettronica per l'intero 2019 si è altresì rivelato essenziale per individuare i soggetti passivi che non soddisfano i requisiti di "*esportatore abituale*" (oltre 1,3 miliardi di EUR di massimali falsi dichiarati). Infine le informazioni ottenute hanno consentito di identificare le imprese coinvolte in meccanismi di frode intraunionale messi in atto fra gli ultimi mesi del 2019 e il 2020, sulla base di flussi di fatturazione per operazioni inesistenti per un importo di circa un miliardo di EUR.

L'estensione dell'ambito di applicazione della misura ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le PMI si accompagna a misure di mitigazione, come la messa a disposizione a titolo gratuito di diverse soluzioni per preparare e trasferire le fatture elettroniche, quali un pacchetto di programmi destinati a essere installati su computer o un'applicazione per i dispositivi mobili. L'attuazione della fatturazione elettronica si accompagna inoltre alla soppressione di altri requisiti e all'erogazione di servizi aggiuntivi ai soggetti passivi. Come indicato in precedenza, l'estensione dell'ambito di applicazione della misura ai soggetti

passivi che si avvalgono della franchigia per le PMI fornirebbe all'Agenzia delle entrate un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi contribuirebbe alla lotta contro la frode e l'evasione dell'IVA.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 per quanto riguarda la durata e l'ambito di applicazione della deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio², l'Italia è stata autorizzata a introdurre una misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE ("la misura speciale") al fine di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 di detta direttiva.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, l'Italia ha chiesto l'autorizzazione di continuare a derogare agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE per proseguire l'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria. L'Italia ha inoltre chiesto l'autorizzazione di estendere l'ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 di detta direttiva.
- (3) Con lettere datate 10 settembre 2021 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 13 settembre 2021 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) L'Italia sostiene che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel sistema di interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle entrate, abbia pienamente conseguito i suoi obiettivi, ossia lottare contro la frode e l'evasione fiscali, semplificare il rispetto dell'obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese.
- (5) L'Italia ritiene che l'estensione dell'ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, potenzierebbe la capacità dell'Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14.

(IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi. Essa consentirebbe inoltre all'Agenzia delle entrate di accertarsi che tali soggetti passivi rispettino i requisiti e le condizioni per potersi avvalere della suddetta franchigia.

- (6) L'Italia sostiene che l'estensione richiesta dell'ambito di applicazione della misura speciale non comporterà costi sostanziali per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. Per ridurre tali costi l'Italia ha messo gratuitamente a disposizione diverse soluzioni per preparare e trasferire le fatture elettroniche, come un pacchetto di programmi destinati a essere installati su computer e un'applicazione per i dispositivi mobili. Inoltre l'attuazione della fatturazione elettronica si accompagna alla soppressione di altri requisiti, quali la comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali, la compilazione delle dichiarazioni Intrastat sugli acquisti o l'obbligo di fornire i dettagli dei contratti sottoscritti dalle società di leasing, noleggio e affitto. Essa ha inoltre consentito di erogare servizi supplementari ai soggetti passivi, come i registri precompilati di acquisto e vendita, il prospetto della liquidazione periodica dell'IVA, le dichiarazioni annuali dell'IVA precompilate e i moduli di pagamento precompilati, comprese le imposte da versare, da compensare o da chiedere in rimborso, con priorità agli utilizzatori della fatturazione elettronica. Tali misure dovrebbero garantire la proporzionalità della misura speciale.
- (7) La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo al fine di monitorarne l'impatto sulla lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.
- (8) Qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda la valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché della semplificazione della riscossione dell'imposta. Detta relazione valuterà altresì l'impatto della misura sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.
- (9) Tale misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intraunionali.
- (10) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario.";

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.

Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Detta relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, e nello specifico se tali misure aumentino i loro costi e oneri amministrativi.".

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*